Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Tutela dei Consumatori

DETERMINA n. 5/16/DTC/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO n. 8/16/DTC AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 31, DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, n. 249

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 ed il relativo Allegato A, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS*;*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante "*Disciplina dei tempi dei procedimenti*", come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*", di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTO l'atto n. 8/16/DTC del 6 maggio 2016, notificato alla parte in data 2 maggio 2016, con il quale veniva contestata alla società Telecom Italia S.p.A. la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per non aver ottemperato ai provvedimenti temporanei provvedimenti temporanei n. U/1614 del 16 marzo 2016, n. U/1672 e n. U1682 del 18 marzo 2016, n. U1872 e n. U1873 del 30 marzo 2016, U/1903 del 31 marzo 2016, adottati dal CORECOM Lazio, ai sensi dell'articolo 5, Allegato A, della citata delibera n. 173/07/CONS, al fine di garantire l'immediata attivazione dei servizi relativi all'utenze telefoniche ivi indicate;

VISTA la nota del 5 luglio 2016, prot. n. 36845, con la quale la società Telecom Italia S.p.A. ha trasmesso il dettaglio del bonifico bancario, disposto a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento, effettuato in data 29 giugno 2016, della sanzione in misura ridotta, pari a euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 relative alle inottemperanze di cinque provvedimenti temporanei aventi nn. U/1682, U1672, U1614, U1873 e U1872 del 2016, per un totale di euro 103.290,00 (centotremiladuecentonovanta/00) determinata ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato, ad eccezione dell'inottemperanza relativa al provvedimento temporaneo n. U1903/16;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, ad eccezione della violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 con riferimento all'inottemperanza relativa al provvedimento temporaneo n. U1903/16 del CORECOM Lazio;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 8/16/DTC, avviato nei confronti della società Telecom Italia S.p.A., codice fiscale 00488410010 con sede legale in Via Gaetano Negri, n. 1 – 20123 Milano (MI), e sede secondaria e Direzione Generale in Corso d'Italia, n. 41 – 00198 Roma (RM), per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 per la mancata ottemperanza ai provvedimenti temporanei nn. U/1682, U1672, U1614, U1873 e U1872 del 2016 adottato dal CORECOM Lazio, è archiviato in quanto la predetta società ha effettuato il pagamento della sanzione in

misura ridotta (oblazione) ai sensi dell'articolo 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Il presente provvedimento è notificato alla parte e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Napoli, 26 luglio 2016

Per il Direttore
Il Vice Direttore
Enrico Maria Cotugno